

TONELLO, relatore. Quando si vende la nuda proprietà, già certo che il compratore acquista anche l'usufrutto.

Non l'acquista subito (e per ciò appunto si distingue per il momento la nuda proprietà dall'usufrutto); ma, siccome, a termine della legge, l'usufrutto deve estinguersi nei vari modi determinati, così in allora si consolida la piena proprietà, cioè l'usufrutto ritorna al proprietario. Quindi egli è evidente che, quando si cede il diritto di nuda proprietà, si cede anche il diritto all'usufrutto che si acquisterà a suo tempo.

Certamente, qualunque sia la vigilanza che usino gli agenti demaniali, quando è stata acquistata la nuda proprietà, può avvenire che non si conosca poi quando ad essa ritorni l'usufrutto.

Nelle antiche provincie, come diceva benissimo l'onorevole Mazza, siccome non si può fare contratto che riguardi diritti sugli stabili, salvo che per atto pubblico, per pubblico strumento, non c'era a temere sicuramente che si facessero frodi, cioè che non si riconoscesse il ritorno dell'usufrutto alla proprietà, e che quindi non si percepisse il diritto dovuto per l'usufrutto. Ma ora si tratta di stabilire la legge per tutte le provincie d'Italia, nelle quali non è ancora vigente lo stesso Codice civile. In molte provincie sappiamo che anche gli stabili ed i diritti ad essi relativi si possono trasferire per semplice patto verbale o per scrittura privata. Quindi potrebbe facilmente avvenire, nel caso presente, quando è stata alienata la nuda proprietà, che l'usufrutto ritornasse al proprietario, ed il fisco non ne venisse a cognizione e non percepisse il diritto che gli è dovuto. Perciò saviamente nel progetto di legge si è stabilito che, siccome la legge presuppone che l'usufrutto in generale, quando è a tempo indeterminato, duri per dieci anni, si debba pagare per la nuda proprietà la metà, e la metà della metà per l'usufrutto. Ma l'onorevole Mazza e l'onorevole Pirolì dicono: se ciò è giusto per la prima volta, in cui si stacca l'usufrutto dalla nuda proprietà, non è più giusto quando succederanno altri contratti in cui la nuda proprietà verrà trasferita ad altri. Ma io non vedo perchè, se la cosa è giusta nel primo caso, non lo sia più in tutti i successivi.

PIROLÌ. Domando la parola.

TONELLO, relatore. ... perchè non è a dubitarsi che si trasferisce sempre lo stesso diritto, cioè la nuda proprietà col diritto di acquistare l'usufrutto a suo tempo. Quindi lo stesso diritto che si percepisce nella prima convenzione si deve pur percepire nella seconda e nella terza. Supponiamo il caso che si venda la proprietà intera; se poi succedono altri contratti circa questa proprietà intera, nessuno dubita che tutti questi contratti sono soggetti alla stessa tassa. Supponiamo che lo stesso avvenga dell'usufrutto separatamente; sono tante tasse che si debbono percepire per l'usufrutto.

Quindi io non saprei concepire perchè nel caso speciale, in cui la nuda proprietà è staccata dall'usufrutto, non si debba percepire questo diritto della tassa pel quarto del valore dell'usufrutto per la prima volta, e non si debba percepire la seconda, mentre nel secondo acquirente si trasferiscono gli stessi diritti che erano stati riservati al primo proprietario.

Per conseguenza io non potrei ammettere l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Mazza, e sostengo che si debba adottare l'articolo come venne proposto nel progetto ministeriale.

PIROLÌ. Risponderò brevemente all'onorevole relatore della Commissione. Innanzi tutto noterò che egli stesso spiega la disposizione che discutiamo nel senso preciso in cui lo in-

tendiamo l'avvocato Mazza ed io, e non nel senso spiegato dall'onorevole regio commissario.

Rispondo poi che la ragione d'impedire che il fisco venga a prendere tante volte la tassa sulla riunione dell'usufrutto alla proprietà, quante volte possa occorrere la mutazione della nuda proprietà, sta in ciò che, avendo egli percepita quella tassa quando venne alienata la nuda proprietà con riserva di usufrutto, ed avendola riscossa anticipatamente, non può pretendere di esigerla nei casi di successiva trasmissione di nuda proprietà, nei quali quella riscossione non avrebbe causa.

La cosa mi pare evidente: non vi è alcun inconveniente; ma è anzi giustizia lo ammettere che, quante volte venga alienata la nuda proprietà, non si debba ripetere altrettante volte il pagamento della tassa che rappresenta il consolidamento, la riunione dell'usufrutto alla proprietà.

MAZZA. Mi duole di dover ancora intrattenere la Camera per pochi istanti.

Non mi pare che l'onorevole relatore, nè l'onorevole commissario regio abbiano dato bastevole soddisfazione a questo principio, che è pur semplicissimo, e che regge tutta la materia dell'imposta che discutiamo, che, cioè, quando si tratta di tassare il valore, bisogna tassare il solo valore che è dedotto in contratto, e non altro. Questo è di regola assoluta, seguita, come diceva, da tutti i giureconsulti francesi che hanno trattato l'argomento in questione; nè da questa norma si può in diritto prescindere.

Tuttavia, la ragion fiscale ne ha fatto prescindere in Francia; ma in un caso soltanto, quando, cioè, l'usufrutto era riservato dal venditore; per conseguenza, quando la frode era possibile da parte del contraente, sottraendosi, per atto privato, all'imposta l'usufrutto che solo apparentemente si riservava.

Questa, o signori, è una eccezione che la fiscalità ha introdotto contro la regola generale della legge. Io ho citato il testo dei giureconsulti, e persino il parere di quell'impiegato dell'appaltatore delle gabelle francesi, il quale diceva che siffatta fiscalità era esorbitante dal diritto comune.

Ciò posto, io ripeto che questa eccezione, appunto perchè eccezione, vuol essere intesa nel senso il più ristretto: se la ragion fiscale domanda da noi una soddisfazione, bisogna almeno che questa sia limitata all'assoluto necessario. Limitiamola dunque al caso che dettò, come lo stesso onorevole relatore della Commissione, or fa un momento, non si peritò di ammettere, il testo del progetto di legge; limitiamola al mero bisogno di ovviare ad una frode possibile.

Or bene, o signori, può egli esservi questo timore quando la nuda proprietà è alienata da chi non possiede pure l'usufrutto? No; questo pericolo di frode non esiste, perchè chi non possiede l'usufrutto, non può con posteriore atto privato alienarlo.

Dunque la frode non può temersi che da quel proprietario, il quale, riunendo in sé la nuda proprietà e l'usufrutto, cede quella, riservandosi questo. Ecco il solo caso dove la frode è a temersi; quello che ha dettato al legislatore francese il testo di legge da cui si è ritratto il presente. Ma tale pericolo, quando si aliena la nuda proprietà da parte di quello che ha soltanto questa, tale pericolo non esiste, e quindi la regola generale bisogna assolutamente che prevalga: non c'è più la ragione dell'eccezione.

E tanto è ciò vero, che tutte le legislazioni italiane, le quali hanno seguito in questo proposito la legislazione francese, tutte, senza eccezione, hanno parlato della vendita della nuda proprietà con riserva dell'usufrutto da parte del venditore,